

Pubblicato il 17/05/2019

**N. 01361/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01817/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1817 del 2018, proposto da

Promenergy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Floreno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

nei confronti

F.Lli Giambianco S.S., Consorzio Tenute Costa Sicilia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del D.D.G. Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale edella Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, n.

1501/2018, pubblicato in data 26 giugno 2018, e del relativo Allegato n. 5, nella parte in cui la domanda di sostegno avanzata dalla ditta ricorrente relativa al PSR Sicilia 2

2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" è stata considerata irricevibile;

- del D.D.G. Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, n. 1910/2018 del 10 agosto 2018, pubblicato in pari data, secondo cui "sono approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG n. 1501 del 26/06/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio ... delle domande di sostegno non ricevibili ...", e del relativo Allegato n. 5, nella parte in cui la domanda di sostegno avanzata dalla ditta ricorrente relativa al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" è stata considerata irricevibile;

- di tutti gli atti istruttori ed endoprocedimentali, allo stato non conosciuti, connessi e/o consequenziali ai menzionati provvedimenti impugnati;

- ove occorra, del bando, delle disposizioni attuative parte generale e delle disposizioni attuative parte specifica, nella parte in cui dovessero essere interpretate nel senso di escludere la realizzazione di un birrificio dagli interventi ammissibili al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e della Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Dipartimento Dell'Agricoltura;

Vista l'ordinanza n. 1010/2018 sulla domanda cautelare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2019 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, risulta notificato al almeno un controinteressato ai sensi dell'art. 41 comma 2 c.p.a., essendo stato notificato, oltre che all'Amministrazione, anche alla ditte F.Lli Giambianco S.S. e Consorzio Tenute Costa Sicilia, entrambi non costituiti in giudizio;

Considerati i possibili effetti su terzi non intimati in caso di possibile esito positivo del ricorso;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, commi 1 e 3, c.p.a.;

Considerato che, impregiudicata ogni valutazione in rito e nel merito, sussistano – alla luce dell'elevato numero dei soggetti in questione - i presupposti di legge per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell'Assessorato salute della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per l'ulteriore trattazione nel merito la seconda pubblica udienza del mese di febbraio 2020.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto avv. Carmelo Floreno, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell'art.14, comma 5, d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40, attesta che la copia della surriportata ordinanza Tar Sicilia, I, 17 maggio 2019, n. 1361, è conforme all'originale telematico presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.
Catania, 20 maggio 2019

avv. Carmelo Floreno